

## REGOLAMENTO (CEE) N. 313/79 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1979

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3389/73 che fissa le procedure e condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 489/77<sup>(3)</sup>, prevede la fissazione di un prezzo minimo per ciascuna partita di tabacco venduta mediante gara;

considerando che gli accordi esistenti tra la Comunità e la Confederazione elvetica e tra la Comunità e la Repubblica austriaca sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario rendono possibile il rilascio, in Svizzera e in Austria, di documenti di transito comunitario; che i tabacchi esportati verso questi paesi o che debbono attraversarli per raggiungere il paese di destinazione debbono essere disciplinati da misure specifiche onde evitare che vengano reimportati sotto forma di prodotti comunitari;

considerando che, nel caso di una gara per l'esportazione, il prezzo minimo è fissato in funzione dei prezzi del mercato mondiale; che non devono pertanto essere concesse restituzioni all'esportazione per il tabacco acquistato mediante gara;

considerando che il tabacco così esportato si trova in una situazione analoga a quella di un tabacco che ha beneficiato della restituzione all'esportazione; che tale tabacco non può quindi essere reimportato nella Comunità alle condizioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità<sup>(4)</sup>; che occorre quindi prevedere, nel caso di una tale reimportazione, il versamento di un importo eguale a quello del deposito cauzionale, precisando che l'importo deve essere considerato, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio<sup>(5)</sup>, come un deposito cauzionale incamerato;

considerando che ai tabacchi che sono stati oggetto di una gara per l'esportazione devono applicarsi le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1665/78<sup>(7)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3389/73 è modificato come appresso:

1. Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

#### « Articolo 7

La cauzione di cui all'articolo 5 è svincolata solo se:

- l'offerta è risultata non ricevibile,
- l'offerente non è stato dichiarato aggiudicatario,
- l'aggiudicatario ha versato il prezzo dell'aggiudicazione e, in caso di gara per l'esportazione, ha fornito le prove previste dal regolamento (CEE) n. 1687/76.

Inoltre, nel caso in cui il paese di destinazione sia la Svizzera o l'Austria, o se tali paesi sono attraversati per raggiungere il luogo di destinazione, lo svincolo della cauzione è subordinato alla prova della importazione del prodotto in un paese terzo, salvo perdita nel corso del trasporto a seguito di un caso di forza maggiore.

Per la presentazione di detta prova si applicano le disposizioni valide in materia di restituzione all'esportazione.»

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47.

<sup>(3)</sup> GU n. L 65 dell'11. 3. 1977, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 50 del 22. 2. 1978, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 192 del 15. 7. 1978, pag. 49.

2. È inserito il seguente articolo :

« *Articolo 10 bis*

1. In caso di vendita per l'esportazione, i tabacchi devono essere esportati nei 36 mesi che seguono il termine ultimo stabilito per il ritiro del tabacco venduto mediante gara. Questo termine può essere prorogato secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70. Tali tabacchi non fruiscono della restituzione all'esportazione prevista all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 727/70.

2. I tabacchi in oggetto sono considerati come aventi soddisfatto le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 754/76 non appena risultano espletate le formalità

doganali di esportazione. Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento citato, deve essere pagato un importo eguale all'ammontare del deposito cauzionale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento. Tale importo è considerato come un deposito cauzionale incamerato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 352/78. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle vendite mediante gara decise dopo tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---